



Procura della Repubblica di Bari

Ufficio Procuratore

Bari, data del protocollo

Direttiva del Procuratore della Repubblica

Oggetto: Criteri uniformi per la predisposizione delle bozze di liquidazione dei compensi degli ausiliari dell'autorità giudiziaria (consulenti tecnici contabili, medici legali, ingegneri e categorie tecniche affini, esperti informatici, operatori di stenotipia, interpreti e traduttori) – applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale (sentt. n. 102/2021, n. 166/2022 e n. 16/2025)

Il Procuratore della Repubblica

Visti

- gli artt. **5, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 71, 72, 130, 168 e 168-bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115** (Testo unico spese di giustizia), che disciplinano gli onorari spettanti agli ausiliari del magistrato;
- l'art. **4 della legge 8 luglio 1980, n. 319**, relativo agli onorari commisurati al tempo (criterio delle vacanze);
- le leggi **18 dicembre 1973, n. 836 e 26 luglio 1978, n. 417**, sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali, applicabili – in forza del rinvio dell'art. 55 T.U. – alle indennità e ai rimborsi di viaggio e di vitto degli ausiliari del magistrato;
- il **D.M. 30 maggio 2002**, recante le tabelle degli onorari fissi, variabili e a tempo;
- l'art. **348, comma 4, del codice di procedura penale**, sull'ausiliario di polizia giudiziaria, e l'art. 359 c.p.p. sul consulente tecnico del pubblico ministero;
- la **circolare del Ministero della Giustizia 15 marzo 2006** (Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia), in particolare quanto al criterio di imputazione delle spese originate da atti delegati dal magistrato;

Considerato che



- il ricorso al criterio delle **vacazioni ha carattere residuale**, utilizzabile solo quando non siano applicabili le tabelle previste dal D.M. 30 maggio 2002;
- la vacanza costituisce un'unità temporale pari a **due ore di attività professionale**, con limite ordinario di **quattro vacanze giornaliere per ciascun incarico**;
- l'onorario per vacanza può essere **raddoppiato** in caso di termini brevi per l'espletamento dell'incarico e può essere aumentato in relazione alla complessità dell'attività;

Rilevato che

- la Corte costituzionale, con sentenza **n. 16 del 10 febbraio 2025**, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge n. 319/1980 nella parte in cui prevedeva un compenso ridotto per le vacanze successive alla prima;
- la Corte ha affermato che tale sistema determina una **irragionevole sproporzione tra compenso e prestazione**, con lesione del principio di adeguatezza della remunerazione e della qualità dell'attività dell'ausiliario;
- ne deriva un principio di carattere generale secondo cui il compenso deve essere **congruo, proporzionato e non discriminatorio** rispetto al tempo e alla complessità dell'attività svolta;

Ritenuto

- necessario assicurare, in via organizzativa, **uniformità e coerenza** nella predisposizione dei provvedimenti di liquidazione, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente;
- opportuno prevedere una **predisposizione centralizzata** delle bozze da parte dell'Ufficio Liquidazioni Spese di Giustizia, al fine di garantire omogeneità e correttezza dei criteri applicativi;
- che il decreto di pagamento con cui il pubblico ministero liquida le spettanze degli ausiliari è provvedimento avente **natura giurisdizionale**, promanando dal magistrato quale autorità preposta alla funzione giurisdizionale (art. 3, comma 1, lett. a, e art. 168 D.P.R. 115/2002; Cass. Sez. Un. pen. n. 9605/2013), e che, una volta divenuto esecutivo, esso costituisce titolo di pagamento (art. 171 D.P.R. 115/2002), non modificabile in autotutela dal magistrato che lo ha emesso ed emendabile solo in sede di opposizione ai sensi dell'art. 170 T.U. (Corte cost. n. 192/2015);
- che, in ragione di tale natura, il provvedimento di liquidazione deve essere **eseguito dal personale amministrativo addetto anche ove non ne condivida il contenuto**;

qualora, nello svolgimento dei propri controlli, il personale rilevi errori o irregolarità, ne dà tempestiva segnalazione al pubblico ministero che ha adottato il provvedimento – di regola mediante messaggio di posta elettronica – senza che ciò sospenda o ritardi l'esecuzione del provvedimento medesimo; la segnalazione non ha lo scopo di provocarne la modifica o l'annullamento, ma consente al magistrato di rivalutare il provvedimento e al personale di andare esente da responsabilità (art. 172 D.P.R. 115/2002; Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, note prot. DAG n. 82211.U del 13 giugno 2013 e n. 206562 del 3 novembre 2017, nonché nota del 29 maggio 2018, rif. prot. DAG n. 23752 del 3 febbraio 2018);

DISPONE

1. Predisposizione centralizzata

L'Ufficio Liquidazioni provvede, in via ordinaria, alla **predisposizione delle bozze di liquidazione** dei compensi spettanti agli ausiliari dell'autorità giudiziaria, sulla base dei criteri di seguito indicati.

Resta ferma l'autonomia del singolo magistrato titolare del procedimento, il quale potrà **modificare la bozza** ove lo ritenga opportuno, in relazione alle peculiarità del caso concreto.

I decreti di liquidazione predisposti secondo i criteri standard indicati nella presente direttiva, di importo **superiore a 5.000 euro**, si intendono già visti dal Procuratore della Repubblica.

Per i decreti di liquidazione predisposti secondo criteri diversi da quelli qui indicati di importo superiore a 5.000 euro, verranno visti secondo le regole generali con modalità informatiche che verranno definite.

Resta ferma la ripartizione interna delle competenze fissata dal Provvedimento Organizzativo n. 2/2026 del Dirigente Amministrativo. In particolare, la predisposizione della bozza del provvedimento lordo sino alla relativa esecutività compete all'Ufficio Liquidazioni; dallo stato di provvedimento lordo esecutivo la competenza è trasferita all'Ufficio Spese di Giustizia per la fase di emissione del provvedimento netto ed il successivo inoltro all'ufficio del funzionario delegato per il pagamento.

2. Principi generali di liquidazione

Nella predisposizione delle bozze dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

- applicazione prioritaria delle **tabelle del D.M. 30 maggio 2002 e D.M. 2 settembre 2006 n. 265**;

- ricorso alle vacanze solo in via **residuale**;
- valorizzazione della **complessità, urgenza e qualità dell'attività svolta**;
- applicazione del principio di **adeguatezza del compenso** alla luce della giurisprudenza costituzionale.

3. Esecutività del decreto, emissione della fattura e fase di pagamento

Il decreto di pagamento deve essere **dichiarato provvisoriamente esecutivo** dal magistrato. Trattandosi di provvedimenti adottati dal pubblico ministero nella fase delle indagini, ricorre di regola il **segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato**, che ai sensi dell'art. 168, comma 3, D.P.R. 115/2002 attribuisce al decreto efficacia di **titolo provvisoriamente esecutivo**, con comunicazione al solo beneficiario; alla cessazione del segreto il decreto è nuovamente comunicato al beneficiario e alle parti, ai fini dell'opposizione. Il magistrato dà atto nel provvedimento della sussistenza del segreto, presupposto della dichiarazione di provvisoria esecutività; ove il segreto non sussista, il decreto diviene esecutivo alla scadenza del termine per l'opposizione.

Ove l'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. contenga anche la comunicazione alle parti del decreto di pagamento l'ufficio liquidazione non effettuerà la comunicazione prevista.

Come disposto dalla Dirigente amministrativa al momento della discovery, la Segreteria del magistrato competente cura la comunicazione del decreto di pagamento alle parti interessate, unitamente all'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p., previa verifica, mediante consultazione del sistema SPEDIGIUS, dell'esistenza di spese anticipate riferite al procedimento penale. A tal fine, la Segreteria potrà acquisire dal sistema sia il provvedimento lordo, costituito dal decreto di pagamento, sia il provvedimento netto, modello 1AS/G, ove già emesso, procedendo alla relativa comunicazione nell'ambito degli adempimenti connessi alla chiusura delle indagini.

Avverso il decreto di pagamento è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002, da proporsi nel **termine di trenta giorni** dalla comunicazione (rito sommario di cognizione; cfr. Corte cost. n. 106/2016). In presenza del segreto, il termine per tutte le parti decorre dalla cessazione del medesimo.

Sul piano organizzativo, l'**emissione della fattura** (o altro documento fiscale) da parte dell'ausiliario, costituisce prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto dagli artt. 168 e 170 T.U. Tale circostanza non incide tuttavia sul regime legale del termine di cui all'art. 170 e non costituisce, di per sé, rinuncia tecnica all'opposizione.

4. Regole generali

4.1 Liquidazione dei collaboratori autorizzati del consulente tecnico del pubblico ministero

L'art. 56 D.P.R. 115/2002 distingue due voci: al **comma 1** l'ausiliario del magistrato deve presentare nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, con la relativa documentazione; al **comma 2** il magistrato accerta le spese ed **esclude dal rimborso quelle non necessarie**; al **comma 3**, ove il consulente sia stato autorizzato ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti, la relativa spesa è determinata sulla base delle **tabelle di cui all'art. 50**. Ne discende la **responsabilità diretta del pubblico ministero** nel controllo delle spese, della documentazione e della loro necessità, e la **natura giurisdizionale** del provvedimento di liquidazione, non sindacabile dal funzionario delegato al pagamento.

Sul piano dei criteri occorre **distinguere due categorie di spese** (Cass. civ. sez. II n. 20352/2017; in senso conforme n. 27257/2017):

- **le spese sostenute dal consulente** per l'adempimento dell'incarico, il cui rimborso è subordinato a documentazione e necessità ed è rimesso, quanto alla determinazione, al **libero mercato**;
- **le spese per le attività strumentali** svolte dai prestatori d'opera di cui il consulente sia stato autorizzato ad avvalersi, alle quali si applicano le **medesime tabelle** con cui si determinano gli onorari del consulente.

Per i collaboratori autorizzati, il rimborso va dunque effettuato applicando le tabelle proprie del consulente, attesa la **natura pubblica** dell'incarico, della quale il professionista ausiliario non può ignorare l'esistenza e che si riflette sul suo rapporto con il consulente (Cass. civ. sez. II n. 15535/2008; n. 5204/2017; n. 27257/2017; n. 18906/2020; Corte cost., ord. n. 128/2002). L'attività dell'ausiliario, in quanto partecipativa del lavoro del consulente, è meritevole di remunerazione, ma sulla scorta dei criteri tabellari e non delle pretese avanzate dai prestatori d'opera; la liquidazione non può fondarsi sul solo apprezzamento del contenuto della fattura quando l'attività non sia di mera esecuzione materiale (Cass. civ. sez. II n. 4191/2017). È legittima la determinazione del compenso del collaboratore in **proporzione** (ad es. in percentuale) agli onorari riconosciuti al consulente.

In **difetto di autorizzazione** del magistrato nessun compenso è dovuto a tale titolo (Cass. civ. n. 7499/2006). Quando invece le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico abbiano **propria autonomia** rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce un **incarico autonomo** ai sensi dell'art. 56, comma 4, T.U., con liquidazione separata in favore del soggetto incaricato.

In coerenza con tali principi, nella predisposizione e nel controllo delle bozze si osservano le seguenti **direttive**:

- verificare la **previa autorizzazione** del magistrato all'avvalimento di prestatori d'opera per attività strumentali; in difetto di autorizzazione la spesa non è rimborsabile a tale titolo;
- distinguere nella liquidazione le **spese vive documentate** (rimborsabili secondo necessità e valori di mercato) dalle **attività strumentali** dei collaboratori autorizzati (liquidabili con le tabelle ex art. 50 o in **percentuale** rapportata al compenso del consulente);
- riconoscere il compenso del collaboratore solo per attività **non di mera esecuzione materiale**, ma impicanti accertamenti, acquisizione di dati, indagine e analisi, la cui consistenza sia verificabile dal contenuto della consulenza;
- **motivare il decreto** dando conto, anche sinteticamente, dei criteri applicati (parametrizzazione al compenso del consulente, percentuale riconosciuta, natura dell'attività strumentale), in modo da rendere autosufficiente la verifica senza necessità di esame integrale degli allegati.

Attesa la complessità della verifica dei criteri l'ufficio si interfacerà con il Sostituto titolare.

4.2 Indennità e rimborso delle spese di viaggio e di vitto

Ai sensi dell'art. 55 D.P.R. 115/2002 l'ausiliario del magistrato, per l'indennità di viaggio e di soggiorno, è **equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico** (art. 15 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e fruisce del trattamento previsto per i dipendenti statali; la disciplina si estende al **consulente tecnico del pubblico ministero** in virtù dell'art. 73 disp. att. c.p.p. (cfr. circolare del Ministero della Giustizia 17 febbraio 2011). Il consulente non percepisce una diaria forfettaria, ma ha diritto al **rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate**, nei limiti previsti dalla normativa sulle missioni dei dipendenti statali (L. 18 dicembre 1973, n. 836; L. 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni). Per tale voce non si fissa un importo di riferimento: la liquidazione segue la spesa effettiva documentata e, per l'uso del mezzo proprio, il calcolo chilometrico secondo le tabelle ACI. Le spese di viaggio e di soggiorno sono liquidate in voce separata rispetto agli onorari.

4.2.1 Spese di viaggio

- le spese di viaggio, anche in mancanza di documentazione, sono liquidate in base alle **tariffe di prima classe** sui servizi di linea, esclusi quelli aerei (art. 55, comma 2);

- le spese di viaggio con **mezzi aerei o straordinari** sono rimborsate solo se **preventivamente autorizzate** dal magistrato (art. 55, comma 3);
- l'uso del **mezzo proprio**, se preventivamente autorizzato, è rimborsato nella misura prevista dall'art. 8 della L. 417/1978, sulla base dell'indennità chilometrica calcolata secondo le tabelle ACI (relative alle distanze) per le tratte effettivamente percorse.

4.2.2 Rimborso del vitto in base alla durata della missione

Le tipologie di rimborso pasto dipendono dalla durata della missione fuori sede, calcolata dall'ora di partenza all'ora di rientro, con i limiti previsti per il personale equiparato ai dirigenti statali:

- **missione inferiore a 8 ore:** non spetta alcun rimborso per il vitto;
- **missione non inferiore a 8 ore e inferiore a 12 ore:** rimborso di **un solo pasto**, nel limite massimo di **€ 30,55**;
- **missione non inferiore a 12 ore:** rimborso di **due pasti**, nel limite massimo complessivo giornaliero di **€ 61,10**, operante in via cumulativa tra le spese documentate dei due pasti (ad es. un pranzo di € 38,00 e una cena di € 23,10 sono integralmente rimborsabili, non superando il tetto giornaliero).

In assenza di uno specifico indirizzo del Ministero della Giustizia sul punto – la circolare 17 febbraio 2011 concerne le sole spese di viaggio – si fa riferimento alla **prassi amministrativa prevalente** applicata alle missioni del personale statale. Secondo tale prassi, **una volta superate le dodici ore il limite complessivo di € 61,10 opera in via unitaria**, sicché gli importi documentati possono essere conguagliati tra loro entro il tetto e, ove sia prodotto **un solo documento fiscale**, la spesa è di regola rimborsabile fino all'intero importo di € 61,10. Resta in ogni caso escluso il riconoscimento del cosiddetto “mancato pasto”, istituto previsto per particolari categorie del pubblico impiego e non applicabile ai consulenti tecnici del pubblico ministero.

4.2.3 Requisiti per la liquidazione (art. 56 D.P.R. 115/2002)

- **documentazione fiscale:** fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale fiscalmente valido attestante la somministrazione di alimenti e bevande, idoneo a individuare la natura della spesa e la sua riferibilità alla missione;
- **inerenza alla missione:** la spesa deve essere connessa all'incarico svolto fuori sede; costituisce elemento favorevole che il pasto sia stato consumato nel luogo dell'attività delegata, ovvero lungo il normale percorso di andata o ritorno, in orari compatibili con il pranzo o la cena;

- **effettivo svolgimento fuori sede:** di regola non sono rimborsabili i pasti consumati nel Comune di residenza o di sede abituale di lavoro del professionista, salvo particolari circostanze connesse alla missione e adeguatamente documentate.

4.3 Ausiliari di polizia giudiziaria (art. 348, comma 4, c.p.p.)

La polizia giudiziaria, di propria iniziativa o su delega del pubblico ministero, può avvalersi di persone idonee dotate di specifiche competenze tecniche, le quali non possono rifiutare la propria opera e assumono la qualifica di pubblico ufficiale (art. 348, comma 4, c.p.p.). La competenza alla liquidazione del compenso dipende dal **titolo della nomina**:

- **nomina d'iniziativa della PG:** la spesa resta a carico dell'amministrazione di appartenenza della PG; l'Ufficio Spese non predispone alcuna bozza a carico dell'erario giustizia;
- **nomina su delega del pubblico ministero:** il compenso è liquidato dalla Procura con decreto di pagamento motivato del magistrato (art. 168 D.P.R. 115/2002), titolo provvisoriamente esecutivo; è perciò necessario che la PG operi munita di apposita delega che la autorizzi alla nomina.

Il criterio di riparto della spesa (delega del magistrato quale presupposto per l'imputazione alle spese di giustizia) trova conferma nella circolare del Ministero della Giustizia 15 marzo 2006 – Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia (par. 6, trasferte di agenti e ufficiali di PG), secondo cui le spese originate da atti compiuti dalla PG di propria iniziativa, e non espressamente delegati dal magistrato, non possono essere imputate alle spese di giustizia. La regola specifica per il pagamento dell'ausiliario di PG – salvo diverse note o circolari ministeriali sopravvenute – è ricavata in via interpretativa da tale principio.

Il compenso si quantifica con gli ordinari criteri degli ausiliari del magistrato (tabelle del D.M. 30 maggio 2002; vacanze in via residuale). Per il consulente tecnico del PM si osservano le disposizioni previste per il perito (artt. 232 c.p.p. e 73 disp. att. c.p.p.; Cass. Sez. Un. pen. n. 9605/2013). In caso di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la riduzione di un terzo degli importi prevista dall'art. 106-bis T.U. per il processo penale non si applica quando le tariffe non siano adeguate al costo della vita a norma dell'art. 54 T.U. (Corte cost. n. 192/2015 per l'ausiliario del magistrato e n. 178/2017 per il consulente tecnico di parte).

Sul piano organizzativo interno, ai sensi del Provvedimento Organizzativo n. 2/2026 del Dirigente Amministrativo le liquidazioni relative alle spese di trasferta della polizia giudiziaria e dei magistrati, nonché quelle relative ai compensi della magistratura onoraria (capp. di spesa 1360, quanto alle trasferte, e 1362), restano attribuite al funzionario coordinatore dell'Ufficio Spese di Giustizia e non transitano dall'Ufficio Liquidazioni,

nelle more delle eventuali successive determinazioni organizzative conseguenti alla piena sperimentazione dell'applicativo SPediGIUS.

4.4 Adempimenti per il conferimento dell'incarico da parte della polizia giudiziaria e del magistrato

Al fine di facilitare l'operato dell'Ufficio Liquidazioni e di evitare irregolarità che potrebbero comportare anche responsabilità contabili, nel conferimento degli incarichi agli ausiliari (consulenti, interpreti, traduttori, esperti in psicologia per l'audizione di persone minorenni, ecc.) dovranno osservarsi le seguenti modalità.

- **Delega preventiva del magistrato.** La polizia giudiziaria, prima di procedere alla nomina di un ausiliario, deve ottenere la preventiva delega del magistrato procedente, salvi i casi in cui non sia stato ancora aperto un procedimento penale ovvero il pubblico ministero non abbia ancora assunto la direzione delle indagini: in tali ipotesi la persona nominata è mero "ausiliario di polizia giudiziaria" ed è compensata da quest'ultima.
- **Forma della delega.** La delega deve essere redatta per iscritto, salvi i casi di urgenza, in cui può essere conferita anche verbalmente; in tale evenienza è indispensabile che dal verbale di affidamento dell'incarico risulti espressamente il conferimento della delega verbale, con data, ora e nominativo del magistrato.
- **Termine per il deposito.** Quando la prestazione non possa essere ultimata immediatamente, nel verbale di affidamento deve essere previsto un termine per il deposito della consulenza o della traduzione: la disciplina delle liquidazioni prevede infatti la possibilità di aumento degli onorari in caso di termini particolarmente brevi (art. 51 D.P.R. 115/2002; art. 4 L. 319/1980 per il raddoppio della vacanza) e conseguenze sul compenso liquidabile in caso di mancato rispetto del termine (art. 52, comma 2, D.P.R. 115/2002).
- **Autorizzazioni espresse.** È necessaria l'espressa autorizzazione all'uso del mezzo proprio e l'espressa autorizzazione ad avvalersi di ausiliari, ai fini del riconoscimento delle rispettive spese.
- **Traduzione di documenti scritti.** In caso di incarico di traduzione di documenti scritti, nel verbale di affidamento deve essere sempre indicato il numero delle pagine da tradurre.
- **Interpretazione di conversazioni intercettate.** In caso di incarico di interprete o traduttore di conversazioni intercettate, la polizia giudiziaria deve fornire una dettagliata attestazione delle giornate e degli orari di effettiva presenza dell'interprete in sala ascolto.

- **Dichiarazione di urgenza.** L'urgenza dell'adempimento, ove sussista, deve essere espressamente dichiarata con indicazione delle relative ragioni: l'art. 51, comma 2, D.P.R. 115/2002 consente in tal caso l'aumento degli onorari fissi e variabili sino al venti per cento. La dichiarazione e la relativa motivazione devono essere effettuate dal magistrato con decreto motivato, reso al momento del conferimento dell'incarico e non durante il suo svolgimento o dopo la sua conclusione; il decreto può essere verbalmente anticipato, ma deve poi essere confermato per iscritto (cfr. circolare del Ministero della Giustizia 15 marzo 2006).
- **Attestazione della data di deposito presso la P.G.** Se la consulenza o la traduzione scritta sono depositate presso la polizia giudiziaria e non presso la Procura, è indispensabile che la polizia giudiziaria attesti la data di deposito; il medesimo obbligo vale per l'istanza di liquidazione eventualmente depositata presso la polizia giudiziaria.
- **Atti redatti dal magistrato.** Le medesime regole valgono, a maggior ragione, per i decreti e i verbali di affidamento dell'incarico redatti direttamente dai magistrati con l'ausilio dei rispettivi assistenti, secondo le regole generali.

Uso del mezzo proprio e spese di viaggio. Qualora l'ausiliario sia stato preventivamente ed espressamente autorizzato all'uso del mezzo proprio, dovrà fornire l'attestazione dell'ACI relativa alla distanza chilometrica tra il luogo di residenza e quello di svolgimento dell'incarico, con riguardo al percorso più breve; il costo del carburante è individuato sulla base dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare:

- in caso di incarichi plurimi, le spese di viaggio non sono duplicabili, riferendosi a un unico viaggio per lo svolgimento di più incarichi;
- in nessun caso il tempo di viaggio può essere computato ai fini del calcolo delle vacanze.

Documentazione a corredo. All'istanza deve essere allegata copia del verbale di conferimento dell'incarico dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria; quest'ultima deve sempre procedere alla nomina dell'ausiliario a seguito di preventiva delega espressa del magistrato titolare dell'indagine (in tale ipotesi vanno allegati sia il verbale di conferimento dell'incarico sia l'atto di delega del magistrato).

4.5 Unicità o pluralità dell'incarico e onnicomprensività dell'onorario

Nella determinazione dell'onorario l'Ufficio Liquidazioni applica il principio di onnicomprensività sancito dall'art. 29 del D.M. 30 maggio 2002, secondo cui l'onorario remunera la relazione sui risultati dell'incarico, la partecipazione alle udienze e ogni altra attività concernente i quesiti. Non danno pertanto luogo a compenso aggiuntivo le

operazioni meramente strumentali, preparatorie o accessorie rispetto all'accertamento richiesto.

Quando l'incarico ha ad oggetto una pluralità di quesiti, esso si considera di regola unico e l'onorario è unitario (Cass. civ. n. 3414/2006). La sommatoria degli onorari relativi ai singoli accertamenti è invece legittima soltanto quando gli accertamenti richiesti siano tra loro autonomi e non interdipendenti, sì da presupporre una pluralità di indagini di natura differente (Cass. civ. n. 7186/2007 e n. 15306/2020); non danno luogo a cumulo le attività meramente strumentali o accessorie alla prestazione principale (Cass. civ. n. 14292/2018). A tal fine rileva *l'accertamento richiesto dal magistrato, quale fissato nel quesito, e non il tipo di indagini od operazioni svolte* dall'ausiliario per pervenire al risultato: ove il risultato finale atteso sia unico, l'onorario resta unitario, ancorché l'attività abbia richiesto una molteplicità di operazioni (Cass. civ. n. 24605/2019).

Nei casi di dubbio circa la natura unitaria o plurima dell'incarico, e comunque sull'individuazione dell'accertamento oggetto del quesito, **l'Ufficio consulta il pubblico ministero titolare del procedimento, cui compete la definizione del contenuto e della portata dell'incarico conferito.**

Qualora la nomina si renda assolutamente urgente per ragioni investigative, la stessa polizia giudiziaria richiederà verbale autorizzazione preventiva al pubblico ministero, che ratificherà l'incarico con successivo atto formale, da produrre con tempestività. **In assenza di delega del magistrato, gli incarichi conferiti sulla sola iniziativa della polizia giudiziaria non danno luogo ad alcuna liquidazione a carico dell'erario: l'Ufficio Liquidazioni non predispose la relativa bozza di decreto di pagamento e la connessa fase di pagamento non ha corso presso l'Ufficio del Funzionario delegato.**

4.6 Termine per il deposito dell'elaborato e incidenza sul compenso

Per il consulente tecnico del pubblico ministero, nominato ai sensi dell'art. 359 c.p.p., non opera il termine di sei mesi previsto dall'art. 227 c.p.p. per il perito del giudice: il rinvio operato dall'art. 73 disp. att. c.p.p. alle disposizioni dettate per il perito attiene al solo compenso e non alla durata dell'incarico, per la quale rileva unicamente il termine generale di svolgimento delle indagini preliminari (Cass. pen. n. 15273/2019). Ne consegue che al consulente del pubblico ministero non si applica automaticamente la decurtazione prevista per il perito del giudice in caso di superamento del termine peritale.

Resta ferma, per gli ausiliari cui la riduzione è applicabile, la disciplina dell'art. 52, comma 2, D.P.R. 115/2002, secondo cui la mancata prestazione nel termine originariamente stabilito o in quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario comporta la riduzione di un terzo dell'onorario. A tal fine l'ausiliario è tenuto a chiedere, entro la scadenza, la proroga del termine con adeguata motivazione.

5. Criteri tecnici per categoria di ausiliario

Nella predisposizione delle bozze l'Ufficio Liquidazioni applica, per ciascuna categoria, i criteri di seguito indicati, dando **priorità alle tabelle del D.M. 30 maggio 2002** e ricorrendo alle vacanze solo in via residuale.

5.1 Consulenti tecnici informatici e servizio di stenotipia

Per le attività di:

- consulenza tecnica informatica;
- servizi di stenotipia e trascrizione giudiziaria,

in considerazione:

- della **elevata complessità tecnica** delle operazioni;
- della **continuità e intensità dell'impegno richiesto**;
- dell'**urgenza intrinseca** delle attività connesse alle esigenze processuali;

l'Ufficio Liquidazioni predisporrà le bozze applicando i seguenti criteri:

- riconoscimento di **n. 4 vacanze giornaliere** (con esclusione dei giorni festivi);
- applicazione del **raddoppio del compenso per vacanza** ai sensi dell'art. 4 L. 319/1980: il raddoppio incide sull'**importo** della singola vacanza e non sul **numero massimo** di quattro vacanze giornaliere, che resta fermo.

5.2 Interpreti e traduttori

Per le attività svolte da:

- interpreti;
- traduttori;

in considerazione della **complessità dell'attività linguistica e della responsabilità connessa alla fedeltà della traduzione**:

l'Ufficio Liquidazioni predisporrà le bozze applicando i seguenti criteri:

- riconoscimento di **n. 4 vacanze giornaliere** (con esclusione dei giorni festivi).
- applicazione del **raddoppio del compenso per vacanza** ai sensi dell'art. 4 L. 319/1980: il raddoppio incide sull'**importo** della singola vacanza e non sul **numero massimo** di quattro vacanze giornaliere, che resta fermo.

5.3 Commercialisti e consulenti contabili

- onorario a percentuale calcolato **per scaglioni** sul valore della materia contabile esaminata (materia amministrativa, contabile e fiscale; bilanci; valutazione di aziende);
- ricorso alle vacanze solo per le attività non riconducibili agli scaglioni o quando il valore non sia determinabile.

Data la complessità della elaborazione del compenso in rapporto al valore della materia contabile l'ufficio NON predisporrà la bozza. Spetterà al Pm creare un file Word che verrà firmato digitalmente dal sostituto, il quale lo trasmetterà via mail all'ufficio liquidazione per l'inserimento in SPEDIGIUS.

5.4 Medici legali

La liquidazione dei compensi dei medici legali richiede di tenere distinte, sotto il profilo sia logico sia di imputazione contabile, **tre categorie di poste**: a) gli **onorari** (fissi, variabili o a vacanza) per l'attività medico-legale in senso proprio; b) le **spese vive di laboratorio** sostenute per l'esecuzione di accertamenti strumentali e analitici (documentate ex art. 56 T.U.); c) le **spese di viaggio e trasferta** (indennità chilometrica, rimborsi documentati). Le poste vanno indicate in voci separate e non sono tra loro cumulabili all'interno della medesima categoria di onorario (l'onorario per l'autopsia assorbe l'ispezione esterna sullo stesso cadavere; gli accertamenti su distretti o reperti ulteriori si liquidano a parte). Di seguito si dettaglia ciascuna voce.

5.4.1 Onorari per l'attività necroscopica e di ispezione (art. 20 D.M. 30 maggio 2002)

Comprende l'ispezione esterna di cadavere, l'autopsia e l'autopsia su cadavere esumato. Si distingue tra **giudizio immediato a verbale** (onorari fissi: visita 19,11 €, ispezione esterna di cadavere 19,11 €, autopsia 67,66 €, autopsia su cadavere esumato 96,58 €) e **relazione scritta** (onorari variabili: visite 48,03–145,12 €, accertamenti su cadavere 116,20–387,86 €). Le voci della medesima categoria non sono cumulabili tra loro; l'onorario per l'autopsia assorbe quello per l'ispezione esterna eseguita sullo stesso cadavere.

Poiché in questa sede l'attività necroscopica è invariabilmente accompagnata dalla **redazione di una relazione scritta** — con conseguente applicazione degli onorari variabili di cui all'art. 20 D.M. 30 maggio 2002, e non di quelli fissi a verbale — e poiché le relative operazioni implicano una **complessità di analisi di notevole spessore professionale**, appare opportuno determinare i compensi negli importi di seguito indicati.

In generale per l'attività necroscopica (onorario art. 20) con sola ispezione esterna si applicherà l'onorario di € 200,00 (comprensiva della relazione).

In generale per l'attività necroscopica (onorario art. 20) con autopsia si applicherà l'onorario di € 400,00 (comprensiva della relazione).

Tale compenso si somma a quello previsto per la risposta a quesiti specifici.

5.4.2 Accertamenti tomografici e istologici (artt. 21 e 25 D.M. 30 maggio 2002)

Per gli accertamenti diagnostico-strumentali su più distretti anatomici cadaverici, per gli accertamenti istologici su frammenti biologici l'onorario si liquida riconoscendo un importo pieno per il primo distretto o campione e un importo ridotto per i successivi (criterio del valore unitario decrescente, in coerenza con le tabelle del D.M.). L'onorario per tali accertamenti analitici è autonomo rispetto a quello necroscopico di cui al punto 5.4.1 e va indicato in voce distinta; resta a sua volta distinto dalle spese vive di laboratorio di cui al punto 5.4.4.

Si ritiene di applicare un compenso per gli **accertamenti diagnostico-strumentali** su più distretti anatomici cadaverici, per gli accertamenti istologici su frammenti biologici **un importo pieno per il primo reperto di 200 euro e per i successivi di 100 euro** con liquidazione in voce distinta rispetto alle spese vive

5.4.3 Esame di reperti (art. 27 D.M. 30 maggio 2002)

Per l'esame dei reperti si applica l'onorario variabile di cui all'art. 27 D.M. 30 maggio 2002, in voce distinta rispetto agli onorari necroscopici di cui al punto 5.4.1 e alle spese vive di laboratorio di cui al punto 5.4.4. Si distingue tra reperti biologici e reperti non biologici e, per ciascuna categoria, tra indagine qualitativa e indagine quantitativa, secondo i seguenti importi di riferimento:

reperti non biologici: € 130,00 per l'indagine qualitativa e € 150,00 per l'indagine quantitativa;

reperti biologici: € 150,00 per l'indagine qualitativa e € 130,00 per l'indagine quantitativa.

5.4.4 Spese vive di laboratorio (art. 56 D.P.R. 115/2002)

Le spese sostenute per l'esecuzione materiale degli accertamenti — a titolo esemplificativo: esecuzione di TAC total-body su cadavere, allestimento e inclusione di preparati istologici, esame tossicologico su campioni cadaverici, ausilio anatomo-patologico — costituiscono **spese vive documentate**, distinte dagli onorari e liquidabili previa presentazione di nota specifica e relativa documentazione, con esclusione di quelle non necessarie. Il diritto al rimborso di tali spese trova fondamento nell'art. 49 T.U. (che ricomprende, tra le spettanze dell'ausiliario, il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico); l'art. 56, commi 1 e 2, T.U. ne detta le modalità (nota specifica, documentazione, accertamento del magistrato ed esclusione delle spese non

necessarie). Le spese vive anticipate dall'ausiliario vanno tenute distinte dai compensi ai terzi coadiutori autorizzati di cui all'art. 56, comma 3, T.U., soggetti a preventiva autorizzazione e liquidati secondo le tabelle dell'art. 50 (in tal senso Cass. civ., Sez. II, ord. sul ric. 25681/2018). Tali spese vanno esposte singolarmente, ciascuna con il proprio importo e il relativo giustificativo, e non sono soggette agli aumenti previsti per gli onorari (artt. 52 e 53 T.U.).

Per questa voce **non si fissa un importo di riferimento**: la liquidazione segue la spesa effettiva documentata.

5.4.5 Accertamenti valutativi complessi e responsabilità medica (art. 4 legge n. 319/1980 – vacanze)

Per gli incarichi articolati su quesiti complessi non riconducibili agli onorari fissi o variabili — segnatamente l'esame della documentazione sanitaria, gli accertamenti su sinistri stradali e la valutazione di profili di responsabilità medica, nonché le consulenze psichiatriche sulla capacità di intendere e di volere — il compenso si liquida **a vacanza**.

5.4.6 Aumenti, riduzioni e collegialità (artt. 52 e 53 D.P.R. 115/2002)

Agli onorari (fissi, variabili o a vacanza) possono applicarsi gli aumenti per **complessità, difficoltà o urgenza** e il **raddoppio ex art. 52**, nonché, negli incarichi collegiali, l'**aumento del 40% per ciascun componente ex art. 53 T.U.**; in caso di ritardato deposito si applica la **riduzione di un terzo (33,33%) ex art. 52**.

L'esclusione dell'aumento del 40% per gli incarichi collegiali, prevista per le consulenze e le perizie in materia di responsabilità sanitaria dall'art. 15, comma 4, della legge n. 24/2017, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte cost. n. 102/2021: anche in tale materia trova dunque applicazione l'aumento collegiale ex art. 53 T.U., fermi restando gli altri aumenti di cui agli artt. 51 e 52, mai oggetto di esclusione.

Per la determinazione degli aumenti l'ufficio si coordinerà con il Sostituto titolare del procedimento.

5.5 Ingegneri, architetti, geometri e periti industriali

- per gli incarichi **estimativi** (art. 13 D.M.) onorario a percentuale per scaglioni sull'importo stimato, inteso come valore dell'intero immobile;
- per gli accertamenti **tecnici non estimativi** (congruità prezzi, esecuzione lavori, conformità materiali al capitolato) onorario variabile tra minimo e massimo (art. 12 D.M.; cfr. Cass. n. 6378/1998);
- vacanze quando il valore non sia determinabile o l'attività non sia incasellabile (sopralluoghi, ricostruzioni tecniche).

Data la complessità della elaborazione del compenso in rapporto al valore dell'immobile l'ufficio NON predisporrà la bozza. Spetterà al Pm creare un file Word che verrà firmato digitalmente dal sostituto, il quale lo trasmetterà via mail all'ufficio liquidazione per l'inserimento in SPEDIGIUS.

5.6 Esperti in psicologia e psichiatria infantile per l'audizione protetta (artt. 351, comma 1-ter, e 362, commi 1-bis e 1-ter, c.p.p.)

Nei procedimenti per i delitti indicati nell'art. 351, comma 1-ter, c.p.p. (artt. 572, 600 e seguenti, 609-bis e seguenti, 612-bis c.p.), il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, quando devono assumere sommarie informazioni da una persona minorenni ovvero da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità, si avvalgono dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile nominato dal pubblico ministero (artt. 351, comma 1-ter, e 362, commi 1-bis e 1-ter, c.p.p.). La materia è regolata, per questo Ufficio, dal Protocollo d'intesa tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari e l'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia (prot. n. 351 del 12 gennaio 2024).

Requisito soggettivo. L'incarico è conferito a professionisti dotati della "speciale competenza" di cui all'Accordo tra C.S.M., C.N.F. e C.N.O.P. del 13 marzo 2019, che non si esaurisce nel possesso del titolo abilitativo ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina; a tal fine l'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia mette a disposizione un elenco di professionisti reperibili per l'intervento immediato.

Criterio tariffario. La prestazione dell'esperto in psicologia, anche dell'età evolutiva, è assimilata alla consulenza in materia psichiatrica di cui all'art. 24 D.M. 30 maggio 2002 (onorario da € 96,58 a € 387,86), in coerenza con il dato letterale dell'art. 351, comma 1-ter, c.p.p., che accosta l'esperto in psicologia a quello in psichiatria infantile.

- prestazione resa **entro le due ore**: € 100,00;
- prestazione **eccedente le due ore**: € 100,00 aumentati gradualmente fino a € 387,86 in relazione al tempo impiegato e alla complessità dell'incarico;
- prestazione resa in **ore notturne, in giorni festivi, in ambito di "codice rosso" o in caso di ritenuta urgenza**: aumento del 20% ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.P.R. 115/2002, come correttamente richiamato dal Protocollo (cfr. nota infra).

A tali importi si aggiungono le spese ordinarie e quelle di trasferta, ove autorizzate, richieste e documentate, secondo i criteri di cui al punto 4.2 della presente direttiva.

Nota di coordinamento. Il Protocollo d'intesa ancora la maggiorazione per urgenza, lavoro notturno e festivo all'art. 51, comma 2, D.P.R. 115/2002, che è la disposizione

corretta: tale norma consente infatti l'aumento sino al venti per cento degli onorari fissi e variabili quando il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato. Essa va tenuta distinta dall'art. 52 T.U., che disciplina un diverso ordine di aumenti (raddoppio dell'onorario per prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà; riduzione di un terzo in caso di ritardato deposito), applicabile secondo i criteri di cui al punto 5.4.6 e al punto 10 della presente direttiva.

6. Indennità di custodia dei beni sottoposti a sequestro

Ai sensi dell'art. 58 D.P.R. 115/2002, al **custode diverso dal proprietario o dall'avente diritto** di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo (e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, a sequestro conservativo e giudiziario) spetta un'**indennità per la custodia e la conservazione**. L'indennità è determinata sulla base delle **tariffe contenute nelle tabelle ministeriali** (art. 59 T.U.) e, in via residuale, secondo gli **usi locali**; sono inoltre rimborsabili le eventuali spese documentate, se indispensabili per la specifica conservazione del bene. Il diritto al compenso non è pregiudicato dalla mancanza del formale provvedimento di sequestro, quando vi sia stata materiale apprensione del bene da parte di organi a ciò abilitati e affidamento a un terzo (Cass. pen. n. 3185/1998).

Nella predisposizione e nel controllo delle bozze l'Ufficio osserva la seguente **gerarchia di criteri**:

- **tabelle ministeriali**: per i veicoli a motore e i natanti restano applicabili le tariffe loro dedicate; per gli **altri beni** trova applicazione il **D.M. 28 febbraio 2026, n. 44** (in vigore dal 18 aprile 2026, in sostituzione del D.M. 2 settembre 2006, n. 265), che determina l'indennità con tariffe giornaliere per metro cubo, decrescenti nel tempo e differenziate secondo le modalità di custodia; la disciplina si applica anche ai procedimenti in corso per i quali non sia ancora stato emesso il decreto di liquidazione;
- **usi locali** (art. 58, comma 2): per i beni non contemplati dalle tabelle, l'indennità è determinata secondo gli usi locali, che devono essere **provati dalla parte** che li allega, ove il giudice non ne abbia conoscenza (Cass. civ. n. 2507/2022); a tal fine possono assumere valore di uso locale anche tariffari di riferimento costantemente applicati nella prassi commerciale;
- esclusione del ricorso a criteri **alternativi o equitativi** in presenza di tabelle o usi locali applicabili (Cass. civ. n. 2507/2022).

Sul perimetro dell'indennità e sui rimborsi si osservano i seguenti criteri:

- l'indennità è **comprensiva della normale e corrente manutenzione** della cosa custodita; le spese particolari di conservazione sono rimborsabili solo se **specificamente provate** (Cass. pen. n. 1577/1993; n. 223/1995);
- al **custode che sia il proprietario o l'avente diritto** non spetta indennità, in forza del chiaro disposto dell'art. 58, comma 1;
- non si applicano ai custodi in sequestro penale i compensi previsti per i custodi nell'espropriazione forzata (D.M. 15 maggio 2009, n. 80), riguardando questi ultimi una diversa fattispecie (Cass. civ. n. 24716/2019).

Quanto alla **procedura**, l'indennità è liquidata su **domanda del custode** successiva alla cessazione della custodia (art. 72 T.U.). Sulla **competenza** alla liquidazione si applicano i criteri generali di cui al punto seguente: liquida il pubblico ministero finché ha la disponibilità degli atti e, dopo l'archiviazione, il giudice per le indagini preliminari quale giudice dell'esecuzione (Cass. Sez. Un. pen. n. 4535/2019). Il decreto è dichiarato provvisoriamente esecutivo nei casi e nei limiti dell'art. 168 T.U.; avverso di esso è ammessa **opposizione ex art. 170**, non il ricorso per cassazione, difettando il requisito della definitività.

7. Competenza alla liquidazione in rapporto alla fase del procedimento (archiviazione e intercettazioni)

Ai sensi dell'art. 168 D.P.R. 115/2002 la liquidazione è effettuata dal “**magistrato che procede**”, da individuarsi in colui che ha la materiale disponibilità e signoria degli atti al momento della richiesta di liquidazione. La competenza si distribuisce pertanto nel tempo secondo i seguenti criteri:

- **durante le indagini preliminari**, prima della trasmissione del fascicolo al giudice: liquida il **pubblico ministero**;
- **dopo la trasmissione della richiesta di archiviazione e fino a quando non sia evasa** (fascicolo presso il GIP): liquida il **giudice per le indagini preliminari**, che ha in quel momento la disponibilità degli atti;
- **dopo il decreto di archiviazione**: liquida il **giudice per le indagini preliminari in qualità di giudice dell'esecuzione**, poiché con l'archiviazione i poteri del PM e del GIP confluiscono in capo a quest'ultimo (art. 665 c.p.p.); rileva non la collocazione fisica del fascicolo, ma la disponibilità del medesimo in ragione della funzione esercitata (Cass. Sez. Un. pen. n. 4535/2019);
- nel giudizio di cognizione liquida il giudice che ha la disponibilità del procedimento; dopo la sentenza irrevocabile, il **giudice dell'esecuzione**.

Ne consegue che, ove l'istanza di liquidazione di un ausiliario o di un custode pervenga **dopo l'archiviazione**, la competenza è del giudice per le indagini preliminari quale giudice dell'esecuzione; spetta invece al pubblico ministero finché ha la disponibilità degli atti (indagini in corso e fase successiva alla riassegnazione del fascicolo). Il provvedimento con cui, in questa materia, il magistrato adito declini la competenza e restituisca gli atti, determinando una stasi non altrimenti rimovibile, è qualificato come atto abnorme, ricorribile per cassazione.

Deroga per periti e consulenti tecnici del PM. Per i periti e i consulenti tecnici del pubblico ministero opera la disciplina speciale degli artt. 232 c.p.p. e 73 disp. att. c.p.p.: la liquidazione compete al magistrato che ha conferito l'incarico in ragione del rapporto fiduciario, e quindi al pubblico ministero anche dopo l'archiviazione (Cass. Sez. Un. pen. n. 9605/2013). Tale regola speciale non incide su quella generale dell'art. 168 T.U., valevole per il custode e gli altri ausiliari.

7.1 Spese per intercettazioni e acquisizione di tabulati (art. 168-bis D.P.R. 115/2002)

Per le spese relative a intercettazioni e all'acquisizione di dati di traffico telefonico e telematico, l'art. 168-bis (introdotto dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 120) individua il **pubblico ministero** quale autorità competente alla liquidazione, in quanto titolare di ogni iniziativa nella fase delle indagini e soggetto che individua l'impresa fornitrice, anche quando le operazioni siano state autorizzate o convalidate dal GIP. La disposizione, di carattere speciale, supera le incertezze che in passato avevano portato ad applicare la regola generale dell'art. 168 T.U. (e quindi, dopo l'archiviazione, la competenza del giudice dell'esecuzione). Resta fermo che, per le fasi successive, competente è il magistrato che ha la disponibilità degli atti.

Il pagamento grava sul **capitolo di bilancio 1363** (spese per intercettazioni), distinto dal cap. 1360 delle altre spese di giustizia: il pagamento è eseguito dal funzionario delegato dell'ufficio cui è assegnato il capitolo, a prescindere dall'ufficio di appartenenza del magistrato che ha disposto la liquidazione. Nel decreto il magistrato dà atto degli estremi dell'autorizzazione/convalida del GIP, della durata delle operazioni ed eventuali proroghe e della congruità delle somme con il D.M. 6 ottobre 2022.

Sul piano organizzativo interno, ai sensi del Provvedimento Organizzativo n. 2/2026 del Dirigente Amministrativo, il flusso di liquidazione delle spese per intercettazioni resta distinto da quello delle spese anticipate: la verifica tecnico-contabile è curata dall'Ufficio C.I.T. mediante l'applicativo GENESI e la predisposizione della bozza del provvedimento lordo compete all'Ufficio Spese di Giustizia, che trasmette i relativi decreti di pagamento al Procuratore della Repubblica per la firma.

I criteri sopra indicati riflettono la giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. Sez. Un. pen. n. 4535/2019 per il custode e gli altri ausiliari, e Cass. Sez. Un. pen. n. 9605/2013 per i consulenti del PM) e gli orientamenti dell'Amministrazione giudiziaria.

7.2 Ripartizione della spesa tra più indagati nell'applicativo SPEDiGIUS

La determinazione della quota di spesa da imputare a ciascun coobbligato costituisce **valutazione riservata al magistrato che procede** (il pubblico ministero, nella fase delle indagini; il giudice, nelle fasi successive), trattandosi di attività a contenuto giurisdizionale che si riflette nel provvedimento di liquidazione e nella successiva fase di recupero. Proprio per questa ragione, l'Ufficio non procede a una ripartizione discrezionale, ma dà attuazione alle indicazioni contenute nel provvedimento del magistrato.

Occorre peraltro considerare che la **ripartizione definitiva delle spese ripetibili tra i condannati è rimessa al giudice in sede di provvedimento di condanna**, ai sensi degli artt. 535 c.p.p. e 205 disp. att. c.p.p. e delle disposizioni del Testo Unico sul recupero delle spese. Ne consegue che l'eventuale ripartizione indicata dal pubblico ministero in fase di indagini ha **valore meramente indicativo** e non vincola la successiva statuizione del giudice. Proprio tale carattere non definitivo legittima, in questa sede, l'adozione del criterio standard della ripartizione in parti uguali tra tutti gli indagati.

Ne consegue che, nei procedimenti con pluralità di indagati, in sede di gestione della liquidazione tramite l'applicativo **SPEDiGIUS** e di imputazione della relativa spesa, in **assenza di elementi specifici indicati dal pubblico ministero**, le spese sono **ripartite in parti uguali tra gli indagati**. Ove il pubblico ministero ritenga, in relazione alle peculiarità del caso concreto (riferibilità dell'atto a singole posizioni, diversa incidenza dell'attività svolta o altri criteri di imputazione), di disporre una **diversa ripartizione**, ne dà espressa indicazione, alla quale l'Ufficio si attiene. In mancanza di tali indicazioni, il riparto paritario costituisce il criterio applicativo standard ai fini del caricamento dei dati nel sistema.

8. Spese straordinarie (art. 70 D.P.R. 115/2002) e acquisto di beni utili al procedimento

Ai sensi dell'art. 70 D.P.R. 115/2002 sono spese straordinarie quelle non previste nel Testo Unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede. La norma consente quindi al pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, di sostenere a carico dell'erario spese non tipizzate – tra cui l'**acquisto di beni** strumentali o comunque necessari al compimento di atti del procedimento – purché ne sia motivata l'indispensabilità in relazione alle esigenze investigative del caso concreto.

Per la determinazione dell'importo l'art. 70 rinvia, **in quanto compatibili**, ai criteri di cui agli artt. 61, 62 e 63 D.P.R. 115/2002 e all'art. 277 dello stesso Testo Unico, prevedendo

che si utilizzino **prezzari analoghi**. In concreto, l'importo riconoscibile è quello desumibile dai listini e dai prezzari di mercato riferibili al bene o al servizio acquisito, secondo un criterio di congruità e di analogia.

Contenuto della motivazione. Al fine di rendere adeguata e verificabile la spesa, il decreto di pagamento delle spese straordinarie dovrà dare atto, in motivazione, dei seguenti elementi:

- la natura del bene o del servizio acquisito e la sua inerenza al procedimento penale;
- le ragioni di indispensabilità rispetto alle esigenze investigative o processuali, con specifico riferimento all'atto da compiere;
- il criterio di quantificazione dell'importo, con indicazione del prezzario o del listino analogo utilizzato come parametro di riferimento (art. 70, che rinvia agli artt. 61, 62, 63 e 277 D.P.R. 115/2002);
- l'imputazione della spesa alle spese di giustizia anticipate dall'erario, sul pertinente capitolo di bilancio.

Il decreto di pagamento delle spese straordinarie è disciplinato dagli artt. 168, 169, 170 e 171 D.P.R. 115/2002: si applicano, pertanto, il regime di provvisoria esecutività in presenza del segreto (art. 168, comma 3), le comunicazioni e l'opposizione (art. 170) e gli effetti del decreto (art. 171), secondo quanto già illustrato al punto 3 della presente direttiva.

Tra le spese straordinarie rientra, in particolare, l'**approvvigionamento di supporti informatici** (pen drive, DVD e materiale affine) destinati alla trasmissione, al deposito o alla duplicazione degli atti — a prescindere dalla motivazione — ovvero alla realizzazione di duplicazioni indispensabili per le operazioni di stralcio. Tale approvvigionamento è effettuato con procedura di attribuzione dei costi alle Spese di Giustizia anticipate dall'Erario (Mod. 12 – cap. 1360), secondo la procedura di seguito indicata:

- **preventivo di spesa** da richiedersi a cura della Segreteria del PM direttamente al fornitore;
- **accettazione del preventivo** e contestuale autorizzazione all'acquisto, sottoscritta dal PM in calce allo stesso preventivo;
- **fornitura del materiale** richiesto;
- **emissione del Decreto di Pagamento** (ex artt. 5, 168 e segg. D.P.R. 115/2002 e D.P.R. 352/1988 e succ. mod.); a tale procedura tutte le Segreterie dovranno attenersi.

9. Termini di decadenza per la domanda di liquidazione (art. 71 D.P.R. 115/2002)

La liquidazione presuppone una **domanda dell'avente diritto**, da presentare a pena di **decadenza** nei termini fissati dall'art. 71 T.U. L'Ufficio verifica la tempestività dell'istanza, segnalando al magistrato gli eventuali profili di decadenza, secondo i seguenti criteri:

- **cento giorni dal compimento delle operazioni** per gli onorari e le spese relative all'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; per il consulente e il perito il dies a quo coincide di regola con il deposito della relazione, con cui si esauriscono le operazioni e si forniscono le risposte ai quesiti;
- **duecento giorni dalla trasferta** per le spese e le indennità di viaggio e di soggiorno degli ausiliari del magistrato relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;
- in caso di **pagamento in contanti**, l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro **duecento giorni** dalla ricezione dell'avviso di pagamento (art. 71, comma 3, T.U.).

Per l'**indennità di custodia** la domanda è presentata, ai sensi dell'art. 72 T.U., successivamente alla cessazione della custodia.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 11417/2026) ha stabilito che per il **custode giudiziario** non si applica il termine di decadenza di 100 giorni per richiedere l'indennità. Il diritto al compenso è soggetto **unicamente al termine di prescrizione ordinaria decennale** ex art. 2946 c.c..

10. Maggiorazioni trasversali

- **Urgenza** (art. 51): aumento degli onorari fissi e variabili fino al 20%, se dichiarata con decreto motivato al conferimento dell'incarico;
- **Prestazioni eccezionali** (art. 52): aumento fino al doppio per prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà;
- **Ritardo** (art. 52): per gli onorari a tempo non si conteggia il periodo eccedente il termine quando il ritardo sia imputabile all'ausiliario.

11. Entrata in vigore

La presente direttiva ha **immediata efficacia** e si applica ai procedimenti in corso e a quelli futuri.

La presente direttiva sarà modificata e integrata all'esito delle verifiche connesse all'utilizzo dell'applicativo SPEDiGIUS e in relazione alle criticità applicative che

dovessero via via emergere nella gestione delle spese di giustizia, anche a seguito delle sopravvenienze normative in materia di compensi agli ausiliari del magistrato.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Normativa

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico spese di giustizia), artt. 5, 49-72, 130, 168 e 168-bis;
- D.M. 30 maggio 2002 (tabelle onorari), in G.U. 5 agosto 2002, n. 182; L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 4; d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 120 (introduzione dell'art. 168-bis); D.M. 6 ottobre 2022 (tariffe per intercettazioni);
- artt. 58, 59 e 72 D.P.R. 115/2002 (indennità di custodia); D.M. 2 settembre 2006, n. 265, e D.M. 28 febbraio 2026, n. 44 (tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia dei beni sequestrati, da ultimo in vigore dal 18 aprile 2026);
- artt. 71, 85, 131, 133 e 134 D.P.R. 115/2002 (domanda e termini di decadenza; divieto di compensi dall'assistito; effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e recupero erariale);
- artt. 348, comma 4, e 359 c.p.p.; art. 232 c.p.p. e art. 73 disp. att. c.p.p.; art. 665 c.p.p.;
- L. 18 dicembre 1973, n. 836, e L. 26 luglio 1978, n. 417 (trattamento di missione dei dipendenti statali), per indennità e rimborso spese di viaggio e di vitto ex art. 55 D.P.R. 115/2002;
- circolare del Ministero della Giustizia 15 marzo 2006 (Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia); circolare del Ministero della Giustizia 17 febbraio 2011 (rimborso spese di viaggio agli ausiliari del magistrato ex art. 55 T.U.).

Corte costituzionale

- Corte cost., ord. 11 aprile 2002, n. 128 (natura di munus publicum dell'incarico del consulente e regime delle attività strumentali dei collaboratori autorizzati);
- Corte cost. 15 aprile – 20 maggio 2021, n. 102 (illegittimità dell'art. 15, comma 4, L. 24/2017, divieto di aumento del 40% per il collegio peritale nella responsabilità sanitaria);
- Corte cost. 25 maggio – 1° luglio 2022, n. 166, in G.U. 1ª Serie Speciale Corte cost. n. 27 del 6 luglio 2022 (art. 130 T.U., riduzione della metà per tariffe non adeguate);

- Corte cost. 11 dicembre 2024 – 10 febbraio 2025, n. 16, in G.U. 1^a Serie Speciale Corte cost. n. 7 del 12 febbraio 2025 (art. 4, comma 2, L. 319/1980, vacanze successive alla prima).

Corte di cassazione

- Cass. Sez. Un. pen., 28 novembre 2013 – 27 febbraio 2014, n. 9605 (competenza del PM a liquidare il proprio consulente tecnico ex art. 73 disp. att. c.p.p.);
- Cass. Sez. Un. pen., 18 aprile 2019 – 3 febbraio 2020, n. 4535 (dopo l'archiviazione la competenza spetta al GIP quale giudice dell'esecuzione);
- Cass. Sez. IV pen., 14 settembre – 5 dicembre 2018, n. 54227 (criterio della disponibilità degli atti per le spese da tabulati: orientamento richiamato nel contrasto poi composto da Sez. Un. n. 4535/2019);
- Cass. civ. sez. II, 24 agosto 2017, n. 20352; Cass. civ. sez. II, 16 novembre 2017, n. 27257; Cass. civ. sez. II, 16 febbraio 2017, n. 4191; Cass. civ. sez. II, 28 febbraio 2017, n. 5204; Cass. civ. sez. II, 11 settembre 2020, n. 18906; Cass. civ. sez. II, 11 giugno 2008, n. 15535 (distinzione tra spese del consulente, rimesse al libero mercato, e attività strumentali dei collaboratori autorizzati, da liquidarsi con le tabelle del consulente ex artt. 50 e 56 T.U.); Cass. civ., 30 marzo 2006, n. 7499 (nessun compenso autonomo in difetto di autorizzazione del magistrato);
- Cass. civ. sez. VI, 27 gennaio 2022, n. 2507 (indennità di custodia per beni non tabellari secondo gli usi locali, da provarsi a cura della parte); Cass. civ. n. 24716/2019 (inapplicabilità ai custodi penali del D.M. n. 80/2009 sui custodi nell'espropriazione forzata); Cass. pen. n. 1577/1993, n. 223/1995 e n. 3185/1998 (perimetro dell'indennità di custodia, spese particolari e rilevanza della materiale apprensione del bene);
- Corte cost. n. 217/2019 (anticipazione erariale degli onorari e delle indennità dell'ausiliario in caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in luogo della prenotazione a debito); Cass. civ. n. 24331/2024 (il compenso del consulente è anticipato dall'erario e non può essere richiesto alla parte ammessa).

Il presente provvedimento organizzativo è immediatamente esecutivo.

Si comunichi

- Ai direttori e funzionari Responsabili di area/settore
- A tutto il personale amministrativo
- Ai responsabili dei Nuclei di Polizia Giudiziaria, anche per la successiva comunicazione a tutto il personale di Polizia Giudiziaria assegnato ai magistrati.

Si comunichi altresì:

Ai Procuratori della Repubblica Aggiunti
Ai Sostituti Procuratori della Repubblica

Si comunichi, per opportuna conoscenza:

Al sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari
Al sig. Presidente del Tribunale di Bari
Al sig. Presidente della Sezione GIP del Tribunale Penale di Bari
Al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati

Il Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale di Bari
dott. Roberto Rossi

